

ACCORDO ai sensi dell'Art. 24 della Legge Regionale, n. 7/2004 e s.m.i. e dell'Art. 11 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. per il Polo Estrattivo individuato nel PAE vigente dal n. 21 e denominato "La Caselletta"

L'anno 2022, addì **giovedì 23 del mese di giugno 2022** in Prignano sulla Secchia,

presso la Residenza Municipale sita in via Mario Allegretti n. 216, con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge tra :

- Il Comune di Prignano sulla Secchia, con sede in Prignano sulla Secchia (MO) via Mario Allegretti n. 216, C.F. 84002010365, P.IVA 00729030361, qui rappresentato da Ing. Gessica Sghedoni, nella sua qualità di Responsabile del III° Settore nominato con Decreto Sindacale n. 12 del 21/12/2021 a ciò autorizzato, di seguito per brevità denominato "Comune";
- Ditte esercenti attività di escavazione appresso elencate :

Ditte	Estremi catastali	Titolo conferente il diritto
Vignudini & Pinelli Srl	Fg. 74 particelle 91, 92, 93, 94, 99, 100, 104, 105, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 180, 181, 184, 186, 187 Fg. 75 particella 9, 10, 16, 17, 25, 30, 91, 29; Fg. 84 particelle 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 228, 233 e 234;	piena proprietà
Industrie Cotto Possagno SpA	Fg. 74 particelle 25, 27, 70, 71, 72, 88, 89, 90, 96, 97, 101, 102, 103, 106, 112, 114, 177, 179, 182, 183, 185, 188, 190;	piena proprietà

- Elenco complessivo dei proprietari dei terreni compresi nel Polo 21 "La Caselletta" :

Proprietari	Estremi catastali	Titolo conferente il diritto
Bagnoli Claudio Bagnoli Giorgio Casali Iolanda (deceduta)	Fg. 75 particelle 79-80	Proprietari per ½ ciascuno: Stipula contratto di affitto con Vignudini & Pinelli Srl
Costi Fabrizio Costi Roberta Mesini Rosina (deceduta)	Fg. 75 particella 38	Proprietari per ½ ciascuno: Stipula contratto di affitto con Vignudini & Pinelli Srl
Casali Rosa Caterina	Fg. 75 particella 24	Proprietari per ½ ciascuno: Stipula contratto di affitto con Vignudini & Pinelli Srl
Dall'Olio Adriana	F. 84 Mapp. 25, 26, 28	Vignudini & Pinelli Srl
Dall'Olio Stefano	F. 84 Mapp. 25, 26, 28	Proprietario per 1/9
Dall'Olio Tiziana	F. 84 Mapp. 25, 26, 28	Proprietario per 1/9
Dall'Olio Monica	F. 84 Mapp. 25, 26, 28	Proprietario per 1/6
Giberti Gisella	F. 84 Mapp. 25, 26, 28	Proprietario per 1/9
Ternelli Maurizio	F. 84 Mapp. 25, 26, 28	Proprietario per 1/3
Benassi Agostino	Fg. 84 Map. 199	Proprietario per 45/108 e 2/12
Rosini Maria Luisa	Fg. 84 Map. 199	Proprietario per 45/108
Paganelli Sergio	Fg. 84 Map. 150	Pieno Proprietario
Bianchi Teresa	Fg. 75 Map . 26	Pieno Proprietario
Bianchi Marisa	Fg. 75 Map . 27	Pieno Proprietario
Lenzotti Monica	Fg. 75 Map . 32, 34	Pieno Proprietario
Lenzotti Monica	Fg. 75 Map . 90	Proprietario per 1/2
Mucci Ferruccio	Fg. 75 Map . 90	Proprietario per 1/2
Bononi Marta	Fg. 74 Map . 155	Proprietario per 1/2
Bononi Vanni	Fg. 74 Map . 155	Proprietario per 1/2
Benassi Damiano	Fg. 74 Map . 159	Proprietario per 1/12
Benassi Enrica	Fg. 74 Map . 159	Proprietario per 1/12
Benassi Valter	Fg. 74 Map . 159	Proprietario per 1/12
Benassi Giodano	Fg. 74 Map . 159	Proprietario per 1/12
Bononi Riccardina	Fg. 74 Map . 159	Proprietario per 1/8
Bagnoli claudio	Fg. 75 Map 79 e 80	Proprietario per 1/2
Bagnoli Giorgio	Fg. 75 Map 79 e 80	Proprietario per 1/2
Comune di Prignano s/S.	Fg. 84 particella 18 e 31	Pieno proprietario: stipula contratto di affitto con Vignudini & Pinelli Srl
Comune di Prignano s/S.	Fg. 84 particella 1	Pieno proprietario: stipula contratto di affitto con Vignudini & Pinelli Srl
Pubblico Demanio dello Stato	Area demaniale Torrente Rossenna	Concessione demaniale di affitto con Vignudini & Pinelli Srl

PREMESSO CHE:

- 1 - E' stato approvato, nell'ambito dell'intesa Provincia/Comune di cui alla delibera di C.C. n. 6 del 20.02.2009, la Variante al Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Prignano con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16.03.2009.
- 2 - Nel Piano delle Attività Estrattive (PAE) del Comune di Prignano è inserito il Polo 21 – La Caselletta.
- 3 - La LR 7/2004, art. 24, ha previsto che *“Gli Enti Locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai Poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 11 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 (Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”*
- 4 - Al fine di dare avvio al procedimento per la stipula dell’Accordo ai sensi dell’art. 24 della L.R. 7/2004 (di seguito Accordo) relativamente al Polo 21, il Comune di Prignano sulla Secchia ha convocato, con comunicazioni telematiche inoltrate rispettivamente il 22/02/2022 e il 23/02/2022 a mezzo posta elettronica certificata, tutti i proprietari dei terreni compresi nell’area interessata dal Piano delle Attività Estrattive – Polo estrattivo n. 21, all’incontro informativo del 05/03/2022, finalizzato all’illustrazione e determinazione dell’accordo citato in oggetto, ai quali ha formalmente richiesto di effettuare, ognuno per la sua proprietà, la scelta prevista dalla normativa vigente;
- 5 - L’ Accordo è redatto ai sensi dell’art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. e dell’art. 11 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e disciplina i rapporti fra il Comune di Prignano e i privati che svolgono attività estrattive, rappresentando lo strumento di raccordo fra la fase pianificatoria e quella attuativa;
- 6 - L’accordo è atto precedente e necessario ai fini della presentazione dei Piani di Coltivazione per le singole cave (art. 5 comma 4 e art. 22 comma 2 PAE vigente) e quindi all’ottenimento dell’autorizzazione, previa stipula della convenzione, ai sensi di quanto previsto dalla LR 17/91, e previo l’espletamento delle procedure previste dalla L.R. 9/99 e deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 21 del PAE e delle disposizioni del TUEELL D.Lgs 267/2000.
- 7 - I contenuti dell’accordo devono ispirarsi a quanto prescritto all’art. 22 comma 5 del PAE vigente.
- 8 - Le Ditte Vignudini & Pinelli SRL e Industrie Cotto Possagno SPA, nell’ambito del procedimento, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90 e ss.mm.ii, hanno presentato istanza di rinnovo dell’Accordo completa di:

a.- Bozza di Accordo ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. e dell'art.11 della L. 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

b. "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero" (**Alleg.1**);

c. "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero –Tavola di individuazione delle aree" (**Alleg. T1 –All1**) ;

d. "Tavola di individuazione delle aree oggetto di accordo" (**Alleg. 2**) ;

gli elaborati citati ai precedenti punti b., c. e d. vengono allegati al presente Accordo e ne formano parte integrante e sostanziale .

Tutto ciò premesso, ritenuto di dare attuazione al PAE attraverso la sottoscrizione dell'Accordo secondo le modalità previste dall'art. 11 della L. 241/90, **tra le Parti sopra intervenute e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:**

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 - VOLUMI E AREE OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO:

L'area destinata all'attività estrattiva oggetto del presente Accordo è compresa nel Polo Estrattivo n. 21 denominato "Caselletta", rappresentato negli elaborati: "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero" (**Alleg.1**), "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero –Tavola di individuazione delle aree" (**Alleg. T1 –All1**) e "Tavola di individuazione delle aree oggetto di accordo" (**Alleg. 2**);

Il materiale estratto nell'area oggetto dell'attività di coltivazione del presente Accordo è descritto nella relazione allegata, elaborata in conformità a quanto delineato nella relazione illustrativa del PAE.

Nel Polo 21 in esame si prevede un totale complessivo escavabile al netto del cappellaccio, dello scarto, e dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili di **1.037.626 m3**: in attuazione del PIAE/PAE, sottraendo .quanto già scavato dal 2011 al 2022 (156'236 mc) si ottiene la potenzialità residua pari a **881'390 mc**.

In funzione di eventuali modifiche ai fabbisogni introdotte successivamente alle determinazioni del Consiglio Provinciale previste in sede di revisione del PIAE (ai sensi dell'art.5 delle Norme Tecniche del PIAE,) il Comune dovrà adeguarsi secondo le modalità

previste dall'art. 6 del PAE: i suddetti quantitativi complessivi potranno essere oggetto di revisione.

I terreni sui quali ha efficacia il presente Accordo sono zonizzati all'interno del Polo 21 come indicato negli elaborati allegati costituiti da: "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero"(Alleg.1), "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero –Tavola di individuazione delle aree" (Alleg. T1 –All1) e "Tavola di individuazione delle aree oggetto di accordo" (Alleg. 2), catastalmente identificati come evincesi nel prospetto menzionato in premessa.

I quantitativi di materiale argilloso escavabile al netto del cappellaccio, dello scarto, e dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili oggetto del presente accordo sono pari a **881'390 m³**.

Tali volumi sono in disponibilità dalla data di validità del presente accordo.

ART. 3 - PROGRAMMA POLIENNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

Il Polo estrattivo n. 21 "CASELLETTA " sarà attuato secondo un programma poliennale delle attività estrattive individuando fasi distinte come indicato nella seguente tabella:

FASI DI ATTUAZIONE	DURATA	MODALITA'	ATTUAZIONE
1°FASE	5 anni	SCAVO/RIPRISTINO	Rilascio di autorizzazioni alle Ditte esercenti
2°FASE	5 anni	SCAVO/RIPRISTINO	Rilascio di autorizzazioni alle Ditte esercenti

Il suddetto programma poliennale ha valore ordinatorio funzionale ad organizzare le attività estrattive.

ART. 4 - MODALITA' ATTUATIVE

L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalle L.R. 9/99 e s.m.i. e L.R. 17/91 e s.m.i.. Prima del rilascio delle autorizzazioni dovranno essere sottoscritte le apposite convenzioni previste dalla L.R. 17/91 e s.m.i., art. 12.

Le aree del polo 21 oggetto del presente accordo saranno attuate tramite interventi progettuali sinteticamente descritti nella "Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero" elaborata dalle Ditte esercenti, allegato al presente atto (All.1).

Eventuali modalità di coltivazione, che si discostino dalle linee guida indicate nelle NTA del PAE, dovranno essere oggetto di opportune analisi di stabilità al fine di garantire i requisiti minimi di sicurezza proposti dalla normativa vigente.

Gli interventi estrattivi dovranno procedere dall'alto verso il basso o a piano inclinato e dovranno attuare il principio di contiguità di cava, ossia il principio per cui l'escavazione

all'interno dell'area perimetrata dal PAE, dovrà avvenire per avanzamenti contermini, senza dispersione di singole cave sull'intera area.

ART. 5 - DESTINAZIONE FINALE

La tipologia, tra quelle previste dal PIAE/PAE, a cui attenersi per progettare la destinazione finale del polo prevede la realizzazione di un ripristino con destinazione finale a carattere naturalistico, in coerenza con le finalità della rete ecologica di cui all'art.27 comma 5(D) del PTCT 2009, e/o di una zona con restituzione all'uso agricolo vegetazionale.

ART. 6 - OPERE DI MITIGAZIONE E COMPENSATIVE

6.1. - Principali opere di mitigazione e di eventuale raccordo delle singole aree di cava con le aree contermini e la viabilità pubblica

In ragione di eventuali criticità in termini di stabilità e dilavamento legati al litotipo argilloso si ritiene necessario che nell'intera area oggetto del presente accordo siano realizzate opere di mitigazione idraulica consistenti in una capillare rete di fossi realizzata per allontanare le acque meteoriche. La rete drenante dovrà essere mantenuta funzionale ed in particolare, nella zona a valle dell'area di intervento, dovranno essere previste opere di regimazione particolarmente efficienti per limitare il quantitativo di materiale solido in sospensione, affinché non approdi sulla viabilità provinciale e conseguentemente non si immetta nel torrente Rossenna.

Dovranno inoltre essere attuate, a regola d'arte, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo il Rio del Duca, corso d'acqua che lambisce il perimetro del polo;

Le opere di mitigazione inerenti la regimazione idraulica devono essere garantite sull'intera area oggetto del presente Accordo.

6.2. - Principali opere di sistemazione finale dell'area di cava

La destinazione finale dell'area a zona di riequilibrio ambientale sarà realizzata al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale causato dall'attività estrattiva.

In particolare, grazie al recupero a carattere naturalistico, sarà salvaguardato il corridoio ecologico presente nell'area meridionale del piazzale (art 19 PTCP).

6.3 - Ulteriori opere di compensazione

Oltre alle opere di mitigazione sopra descritte, il Comune ha individuato la necessità di definire ulteriori opere compensative dell'attività estrattiva pianificata nel Polo 21 finalizzate alla valorizzazione del territorio in conformità agli indirizzi strategici del PIAE (riferimento art. 3 comma 6 del PAE). Tali opere saranno delineate in specifici accordi con i privati interessati, da sottoscrivere prima dell'avvio dell'attività estrattiva.

ART. 7 - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'Art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del PIAE prevede la realizzazione dei piani di monitoraggio ambientali e che la trasmissione periodica dei dati relativi alle reti di monitoraggio sia obbligatoria per il richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

Ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PAE vigente, il piano di monitoraggio dovrà rispettare le prescrizioni impartite da ARPA di cui all'Allegato 1 delle NTA del PAE stesso, nonché la parte terza "Prescrizioni ambientali" del documento A./7 del PIAE "Schede monografiche dei poli e AEC perimetrati" oltre a quanto contenuto nel documento A.4 dello stesso PIAE "Analisi ambientali/ValSAT, Studio di Bilancio Ambientale, Valutazione di incidenza e Rapporto ambientale" (capitolo 4 – Proposta normativa per il PIAE).

Il piano di monitoraggio, riferito all'intera area su cui ha efficacia il presente Accordo, dovrà essere dettagliatamente elaborato, congiuntamente al progetto di coltivazione e dovrà essere presentato nell'ambito delle procedure di cui alla L.R.9/99 e s.m.i.. Il Comune coinvolgerà Arpa nella fase istruttoria finalizzata alle suddette procedure al fine di valutare il Piano di monitoraggio, il quale potrà quindi essere implementato e/o modificato per il rilascio dell'autorizzazione estrattiva.

L'attivazione di monitoraggi qualitativi e quantitativi, da effettuarsi attraverso la realizzazione di specifiche Reti di controllo ambientale, è finalizzata all'esame delle diverse matrici ambientali facendo riferimento all'intero polo. Per il polo 21 "Caselletta" i contenuti del piano di monitoraggio dovranno approfondire in modo specifico eventuali problematiche relative a: sorgenti, acque superficiali, rumore e polveri, stabilità, recuperi e sistemazione finale.

Il piano di monitoraggio sarà sottoposto alle valutazioni di Arpa nell'ambito dell'attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra Arpa e Provincia ai sensi dell'Art. 13 c. 14 del PIAE che di fatto definisce modalità operative per la validazione dei piani di monitoraggio.

ART. 8 - L'IMPEGNO DELLA(E) DITTA(E)

La/e Ditta/e si impegnano:

- al rispetto di tutte le clausole contenute negli articoli precedenti;
- a realizzare le opere di mitigazione e compensative come definite all'art. 6;
- ad attuare il piano di monitoraggio e controllo di cui all'art. 7;
- all'atto di eventuali trasferimenti di proprietà, nonché dei successivi atti di trasferimento degli immobili medesimi, dovranno essere inserite clausole nelle quali l'acquirente, per sé e per i suoi aventi causa, dichiarerà di ben conoscere ed accettare il presente accordo e si impegnerà a rispettarlo ed eseguirlo in ogni sua parte.

Le Ditte si impegnano a presentare, un programma di coordinamento al fine di organizzare razionalmente ed in maniera integrata le diverse fasi attuative delle attività preliminari, coltivazione, ripristino e recupero.

ART. 9 - GARANZIE FIDEIUSSORIE

Al momento della sottoscrizione della specifica convenzione, prevista all'art.12 della L.R.17/91 e s.m.i., dovranno essere prestate idonee garanzie a mezzo fidejussione bancaria/polizza fideiussoria.

L'importo della garanzia prestata deve essere quantificata in modo tale da garantire la disponibilità di somme per gli interventi d'ufficio volti ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava, delle opere di mitigazione e compensative di cui all'art.6 del presente accordo e del piano di monitoraggio ambientale cui all'art.7.

Il valore della fidejussione deve essere aggiornato annualmente applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio.

Nel caso di escussione totale o parziale della fidejussione la medesima deve essere reintegrata.

ART. 10 - VALIDITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo è disciplinato dall'art. 24 della LR 7/2004 e dall'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i. ed ha validità di 10 (dieci) anni. L'efficacia del presente Accordo è subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalle L.R. 9/99 e s.m.i. e L.R. 17/91 e s.m.i.. Le Parti pertanto convengono espressamente che il presente accordo, essendo condizionato a quanto sopra esposto, si intenderà risolto qualora le procedure non abbiano esito positivo.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 4, della Legge 241/1990 il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in caso di grave inadempienza della Parte Privata in ordine agli obblighi assunti con il presente accordo.

ART. 11 - INADEMPIENZE

In caso di accertata difformità delle modalità realizzative, della mancata effettuazione del monitoraggio ambientale e/o mancato invio dei dati raccolti o scadenza dei termini senza l'ultimazione delle opere di cui all'art.6, il Comune procederà tempestivamente alla diffida formale dell'inadempiente affinché questo provveda all'attuazione delle opere concordate ad assolvimento degli impegni assunti entro un termine congruo.

ART. 12 - SPESE

Le spese di registrazione del presente accordo saranno a carico delle Ditte.

ART. 13 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo oltre alle Norme Tecniche di Attuazione di PIAE e PAE vigenti, trovano attuazione le disposizioni contenute nelle Leggi, nei regolamenti e negli strumenti di Pianificazione nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 14 - CONTROVERSIE: FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative al presente accordo sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria entro la cui circoscrizione ha la sede legale il Comune di Prignano.

ART. 15 ELENCO ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente accordo e sono ad esso allegati, i seguenti elaborati progettuali:

“Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero”(Alleg.1);

“Proposta preliminare coordinata di escavazione, risistemazione e recupero –Tavola di individuazione delle aree” (Alleg. T1 –All1) ;

“Tavola di individuazione delle aree oggetto di accordo” (Alleg. 2) ;

Letto, Approvato e Sottoscritto digitalmente:

-Per il Comune di Prignano Sulla Secchia:

Ing. Gessica Sghedoni
(Originale firmato digitalmente)

- Per Vignudini & Pinelli SRL:

Rosaria Vignudini
(Originale firmato digitalmente)

- Per Industrie Cotto Possagno SPA

(Originale firmato digitalmente)